

Comune di Fumane

Provincia di Verona

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 17/12/2018

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione dell'imposta.....

Articolo 3 Presupposto dell'imposta.....

Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.....

Articolo 5 Esenzioni

Articolo 6 Misura dell'imposta.....

Articolo 7 Obblighi di dichiarazione.....

Articolo 8 Versamenti.....

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento.....

Articolo 10 Sanzioni.....

Articolo 11 Riscossione coattiva.....

Articolo 12 Rimborsi.....

Articolo 13 Pubblicazione.....

Articolo 14 Finalità dell'imposta.....

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali.....

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione Dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Fumane. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all'imposta i soggiorni presso gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal **1° gennaio al 31 dicembre**, a condizione che il relativo gettito rimanga interamente al Comune.
5. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, situata nel territorio del Comune di Fumane.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche le aree di sosta camper.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Fumane che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

3. I responsabili del pagamento dell'imposta – di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L.50/17 - sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno.
4. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici, responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.
5. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali.

Articolo 5

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 14° anno compreso;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i ricoverati presso strutture sanitarie, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva.
2. L'esenzione di cui ai punti b), e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Nelle strutture di cui all'articolo 3 l'imposta è applicata nella seguente misura:

- per soggiorni di durata fino a 30 giorni, l'imposta verrà applicata per ciascun giorno di pernottamento;
- per soggiorni di durata superiore ai 30 giorni, l'imposta verrà applicata interamente per i primi 30 giorni e per i mesi successivi al primo verrà applicata per 5 giorni al mese.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Fumane sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva ed i soggetti di cui all'art. 4, dichiarano al Settore Tributi del Comune di Fumane, **ogni tre mesi**, il numero delle presenze depurato delle eventuali esenzioni, anche nel caso di presenze pari a zero. La dichiarazione, in forma di autocertificazione, è trasmessa su supporto cartaceo, alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata del Comune di Fumane o in via telematica a mezzo di portale web, entro **venti giorni dalla fine di ciascun trimestre (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio)**.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, corrispondono l'imposta ai soggetti responsabili degli obblighi tributari. Quest'ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Fumane.
2. I responsabili degli obblighi tributari, definiti nell'art. 4, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 punto 2 in uno dei modi seguenti:
 - a) mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Fumane
 - b) mediante versamento sul c/c postale intestato al Comune di Fumane
 - c) mediante altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Fumane da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero

delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.

Articolo 14

Finalità dell'imposta

Allo scopo di finalizzare la destinazione dell'imposta il Sindaco o la Giunta comunale potrà istituire una commissione paritetica e decentrata composta di rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie principalmente interessate, con lo scopo di discutere la finalizzazione dell'imposta come previsto all'Art. 2 comma 1 del presente Regolamento. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/97, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.